

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Semplificazioni in materia di commercio: dal 14 settembre la Segnalazione certificata (Scia) sostituisce la Dia – Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 pubblicato in G.U. del 30 Agosto 2012	2
Le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n.104/1992: Ministero del Lavoro interpello n. 24/2012	2
Dipartimento della Funzione Pubblica: applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012 in relazione all’abrogazione della liquidazione delle ferie non godute	3
Ministero dell’Interno: Comunicato del 30 agosto 2012 relativo al pagamento di somme per accertamenti medico - legali	4
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Pubblicati i criteri interpretativi per l’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento nelle procedure di gara e le indicazioni operative sugli affidamenti alle cooperative sociali	4
Cassa Depositi e Prestiti: Comuni e Province dal 15 settembre i prestiti ordinari solo on line	6
ARAN: On line gli ultimi Orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali	6
Dipartimento delle Finanze: nota di chiarimento in materia di IMU in riferimento alle stime pubblicate il 6 agosto sul portale del federalismo fiscale	8

Semplificazioni in materia di commercio: dal 14 settembre la Segnalazione certificata (Scia) sostituisce la Dia – Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 pubblicato in G.U. del 30 Agosto 2012

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2012, n. 202, il 14 settembre entrerà in vigore il Decreto Legislativo 6 agosto 2012, n. 147 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

Il provvedimento semplifica le procedure di inizio attività (attività commerciali non soggette a programmazione) prevedendo che per avviare un'attività non sarà più necessario presentare la DIA ma sarà infatti sufficiente presentare la segnalazione al comune, attraverso la SCIA .

Ulteriori novità e semplificazioni riguardano:

- Le procedure di apertura o trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ;
- La disciplina dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali;
- La liberalizzazione di alcune attività di commercio all'ingrosso con deposito e produzione

Le modalità di fruizione del diritto ai tre giorni mensili di permesso ex art. 33, comma 3, L. n.104/1992: Ministero del Lavoro interpello n. 24/2012

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con l'interpello n. 24 del 1° agosto 2012 fornisce chiarimenti in relazione alla legittimità di un eventuale riproporzionamento del diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso ex art. 33 comma 3 della L. 104, in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta, qualora il dipendente fruitore dei suddetti permessi abbia legittimamente beneficiato di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti (quali permesso sindacale, maternità facoltativa, maternità obbligatoria, malattia, congedo straordinario invalidi ecc.).

Secondo il Ministero del Lavoro nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze "giustificate", riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L'intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all'art. 33, della L. n. 104/1992,

non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi.

Dipartimento della Funzione Pubblica: applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012 in relazione all'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute

Secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. 95/2012:

" Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubblichesono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile".

Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica la normativa in oggetto non prevede una disciplina transitoria. In base al principio generale di applicazione delle leggi ne tempo, rimangono salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Di conseguenza, secondo il Dipartimento, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5 sopra citato, le situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate prima dell'entrata in vigore della suddetta normativa e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione.

Il dipartimento conclude precisando che le singole situazioni vanno valutate considerando anche le motivazioni del rinvio che hanno portato all'accumulo delle ferie, ricordando che le esigenze di servizio che possono giustificare il rinvio debbono risultare da atto formale con data certa e conseguentemente la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio.

Ministero dell'Interno: Comunicato del 30 agosto 2012 relativo al pagamento di somme per accertamenti medico - legali

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato disposto recentemente il pagamento di somme per accertamenti medico-legali cui all'articolo 17, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, per l'anno 2011.

Il relativo importo è visualizzabile nelle spettanze, alla voce CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE oltre che al link pagamenti.

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Pubblicati i criteri interpretativi per l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento nelle procedure di gara e le indicazioni operative sugli affidamenti alle cooperative sociali

Sul sito dell'AVCP sono disponibili due nuove determinazioni dell'Autorità :

Det. n. 2/2012: contenente criteri interpretativi per l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento nelle procedure di gara;

Det. n. 3/2012: che fornisce indicazioni operative sugli affidamenti alle cooperative sociali

L'Avvalimento:

L'avvalimento, disciplinato dagli articoli 49 e 50 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 consiste, in estrema sintesi, nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso di alcuni dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi.

La determinazione dell'AVCP n. 2/2012 nell'offrire alcune indicazioni interpretative di carattere generale sull'istituto in oggetto, precisa come di seguito riportato, il contenuto minimo del contratto di avvalimento:

Il contratto di avvalimento riporta "in modo compiuto, esplicito ed esauriente":

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'elemento centrale é dato dall'obbligo di indicare l'oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Nessun dubbio, pertanto, in ordine al fatto che tali elementi debbano essere specificati analiticamente; diversamente opinando, infatti, si profilerebbe una violazione di legge che potrebbe configurare una causa di esclusione del concorrente dalla gara.

Dalle argomentazioni esposte si ricava che il contratto di avvalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente". A ben vedere, quello riportato potrebbe essere il contenuto della dichiarazione prevista dal Codice all'art. 49, comma 2, lett. d), ma poiché viene richiesto un elemento ulteriore, all'art. 49, comma 2, lett. f), il contratto di avvalimento, non vi è dubbio che lo stesso deve offrire un quid pluris, pena il concretizzarsi in un'inutile ripetizione di quanto già fornito alla stazione appaltante. Del resto, al fine di evitare il pericolo che l'avvalimento possa tradursi in una mera circolazione di requisiti, svincolata da qualsivoglia collegamento con le risorse sottostanti, diventa cruciale il passaggio, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, dell'attenta verifica da parte della stazione appaltante della "prova dell'effettiva disponibilità delle risorse prestate". Verifica che presuppone, in primis, una specificazione dei mezzi prestati, quindi il generico impegno a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le risorse necessarie è, in generale, non sufficiente in quanto, pur soddisfacendo in apparenza la lettera della norma, finisce in realtà per tradirne lo spirito.

In ogni caso, spetta alla stazione appaltante valutare se il contratto di avvalimento prodotto dall'impresa ausiliaria sia adeguato rispetto alla carenza di requisiti che è chiamato a colmare e fornisca sufficienti garanzie per una corretta esecuzione del contratto.

Quanto all'obbligo di indicare la durata del contratto di avvalimento, posto che è la stessa disposizione di cui all'articolo 49, comma 2 lett. f) ad esigere che le risorse siano messe a disposizione "per tutta la durata dell'appalto", si considera tale termine non derogabile dalle parti, dovendo necessariamente coincidere con la durata dell'appalto.

Infine, si osserva che il menzionato art. 88 svolge una funzione integrativa rispetto a quanto prescritto dall'art. 49 del Codice che, peraltro, viene citato espressamente; pertanto, si ritiene che le prescrizioni di cui al primo comma dell'art. 88 abbiano portata generale e siano applicabili anche al settore dei servizi e delle forniture in quanto non si ravvisano ragioni per effettuare una differenziazione in questo senso nell'ambito degli appalti pubblici, benché l'articolo 88 sia evidentemente riferibile agli appalti di lavori e non sia richiamato nella parte del Regolamento che disciplina i servizi e forniture (Parte III e Parte IV).

Gli affidamenti alle cooperative sociali:

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Tuttavia non può ammettersi che l'utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una deroga completa al generale obbligo di confronto concorrenziale, giacché l'utilizzo di risorse pubbliche impone il rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio.

Pertanto nell'ambito della programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi è opportuno che l'ente individui le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi che possono essere soddisfatte mediante le convenzioni ex art. 5 della legge n. 381/1991. E' poi possibile procedere alla pubblicazione, sul proprio profilo committente, di un avviso pubblico, atto a rendere nota la volontà di riservare parte degli appalti di determinati servizi e forniture alle cooperative sociali di tipo B, per le finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. In applicazione dei generali principi di

buona amministrazione, economicità, efficacia e trasparenza (oltre che, in alcuni casi, di specifiche disposizioni di legge regionale), l'ente, ove sussistano più cooperative interessate alla stipula della convenzione, promuove l'esperienza di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti. In tali casi, nella lettera di invito, l'ente specifica gli obiettivi di inserimento sociale e lavorativo che intende perseguire mediante la stipula della convenzione ed i criteri in base ai quali verranno comparate le diverse soluzioni tecniche presentate da parte delle cooperative.

Dal tenore letterale del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 381/1991 e dal rinvio ivi contenuto alle soglie comunitarie, emerge che l'ambito della deroga al Codice dei contratti è limitato alle sole procedure di aggiudicazione. E' quindi applicabile la disciplina dettata dal Codice dei contratti e dal Regolamento attuativo sia per quanto attiene ai requisiti di partecipazione ed alle specifiche tecniche sia per l'esecuzione delle prestazioni, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità.

Il testo integrale dei provvedimenti in oggetto sono reperibili su <http://www.avcp.it>

Cassa Depositi e Prestiti: Comuni e Province dal 15 settembre i prestiti ordinari solo on line

Cassa depositi e prestiti informa che, a partire dal 15 settembre 2012, la formulazione delle domande di prestito ordinario da parte di Comuni e Province - con coincidenza tra soggetto debitore e soggetto beneficiario - potrà essere effettuata esclusivamente tramite lo strumento DOL - Domanda online, utilizzando quale unico mezzo di trasmissione il canale WEB.

Gli Enti potranno così beneficiare dell'assistenza di CDP nella compilazione guidata delle richieste di prestito, di maggior celerità nell'avvio dell'istruttoria, di comodità nel monitoraggio continuo dell'iter procedurale e di immediatezza nella ricezione delle risposte.

Sul Sito Internet è disponibile la Guida all'utilizzo dello strumento: <http://www.cassaddpp.it/>

ARAN: On line gli ultimi Orientamenti applicativi delle Regioni – Autonomie locali

Sul sito www.aranagenzia.it sono disponibili gli ultimi orientamenti applicativi relativi ad alcune particolari problematiche attinenti alla disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale dei livelli, con riferimento ad istituti sia del trattamento normativo sia di quello economico:

Istituto della banca delle ore:

nel caso in cui il dipendente abbia richiesto espressamente di ottenere il compenso economico contrattualmente previsto per le ore di lavoro straordinario accantonate nel proprio conto individuale, ai fini della quantificazione del predetto compenso, troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 38, comma 4, del CCNL del 14 settembre 2000 e dall'art. 38-bis, comma 6 del medesimo CCNL (in base a quest'ultima clausola contrattuale, le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere comunque pagate entro il mese successivo alla prestazione lavorativa straordinaria).

Fruizione dei permessi retribuiti di cui all'art. 19, comma 1, primo alinea, del CCNL del 6.7.1995 (partecipazione a concorsi o esami):

Ai fini della fruizione dei i permessi di cui all'art. 19, comma 1, primo alinea, del CCNL del 6.7.1995, la disciplina contrattuale non pone alcuna indicazione espressa e vincolante in ordine alle diverse tipologie di esami o concorsi che possano giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.

Neppure può ritenersi utilizzabile, a tal fine, in via analogica, l'elencazione dei corsi e degli esami contenuti nell'art. 15 del CCNL del 14.9.2000, in quanto tale articolo attiene alla disciplina del diverso istituto dei permessi per motivi di studio e non presenta alcun collegamento diretto con la regolamentazione di permessi di cui si tratta.

Indennità di rischio e indennità di disagio:

- a) l'indennità di rischio disciplinata dall'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 può essere erogata solo in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa, che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale. Ciò comporta la necessità di un'attenta e ponderata valutazione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro per verificare se gli stessi sono in grado di fare emergere una situazione di effettiva esposizione del lavoratore a rischi di pregiudizi per la sua salute o per la sua integrità personale. Dovrebbe trattarsi, comunque, di situazioni o condizioni che non caratterizzano in modo specifico i contenuti tipici e generali delle mansioni di un determinato profilo professionale, dato che queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento economico stipendiale previsto per il suddetto profilo, essendo piuttosto riconducibili alle specifiche modalità ed alle caratteristiche ambientali in cui le mansioni stesse vengono concretamente espletate.
- b) l'indennità di disagio, di cui all'art. 17, comma 2, lett. e) del CCNL dell'1.4.1999, vale a remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti. Deve trattarsi, comunque, anche in questo caso di modalità della prestazione realmente ed effettivamente differenziate da quelle degli altri lavoratori e che non caratterizzano in modo tipico le mansioni di un determinato profilo professionale, dato che

queste sono già state valutate e remunerate con il trattamento stipendiale previsto per il suddetto profilo.

- c) sia l'indennità di rischio che quella di disagio, possono essere erogate, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa. Conseguentemente esse non potranno essere erogate in casi di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale.
- d) in materia di cumulo di trattamenti economici accessori, il principio generale è che il singolo lavoratore può, legittimamente, cumulare più compensi o indennità "accessorie", solo purché questi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.

Dipartimento delle Finanze: nota di chiarimento in materia di IMU in riferimento alle stime pubblicate il 6 agosto sul portale del federalismo fiscale

Si riporta di seguito la nota di chiarimento del Dipartimento delle Finanze:

Sono pervenute al Dipartimento delle Finanze richieste di chiarimenti da parte di alcuni comuni in materia di IMU che fanno riferimento alle stime pubblicate il 6 agosto u.s. sul portale del federalismo fiscale relative all'aggiornamento:

1. del gettito annuale dell'IMU sulla base dei versamenti in acconto di giugno;
2. dell'ICI sulla base dei dati 2009 e 2010 comunicati dal Ministero dell'Interno tratti dai certificati di consuntivo;
3. delle conseguenti variazioni del Fondo sperimentale di riequilibrio.

In particolare le segnalazioni da parte di alcuni comuni riguardano essenzialmente le modalità di calcolo assunte per la determinazione dell'aggiornamento del gettito IMU annuale rispetto alle precedenti stime pubblicate nel mese di maggio, che porterebbe nei casi suddetti a una sovrastima del gettito IMU 2012.

In particolare, nelle richieste pervenute dai comuni viene sottolineata la circostanza che i dati IMU pubblicati sul portale del federalismo fiscale non sembrerebbero confortati dagli incassi contabilizzati con la prima rata di giugno; nelle segnalazioni pervenute, la proiezione annuale degli incassi attesi dall'IMU è ottenuta mediante il mero raddoppio della rata incassata a giugno, pervenendo così ad un importo inferiore rispetto alla stima su base annuale aggiornata e pubblicata il 6 agosto scorso sul portale del federalismo fiscale.

In proposito si osserva che non è corretto calcolare il gettito IMU annuale mediante il semplice raddoppio della rata incassata a giugno e operare il confronto con la stima effettuata dal Dipartimento delle Finanze. Ai fini di un confronto omogeneo, occorre infatti tenere in considerazione i seguenti elementi:

- i versamenti relativi all'abitazione principale dei contribuenti che hanno optato per il versamento in tre rate (la prima a giugno e la seconda a settembre in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione; la terza rata a dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate);

- i versamenti relativi ai fabbricati rurali per i quali il comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge 201/2012, come modificato dal decreto-legge 16/2012, dispone che per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;

- i versamenti relativi ad alcune fattispecie impositive ai fini IMU (indicate nella nota metodologica pubblicata sul portale del federalismo fiscale) e riguardanti:

- 1) i contribuenti ancora mancanti (c.d. "code");
- 2) gli immobili c.d. "fantasma" non dichiarati in catasto;
- 3) i fabbricati rurali da accatastare entro novembre p.v.;
- 4) gli immobili di proprietà del comune.

Pertanto, la stima IMU aggiornata dal Dipartimento delle Finanze assume come dato di partenza i versamenti effettuati a giugno scorso (che, proiettati su base annuale, nella generalità dei casi costituiscono una quota consistente variabile tra il 90 e il 95 per cento del totale IMU), integrati con gli ulteriori versamenti attesi per le quattro fattispecie sopra elencate.

In particolare, tra queste ultime si sottopone all'attenzione quella degli immobili c.d. "fantasma" cui è stata di recente attribuita una rendita catastale da parte dell'Agenzia del Territorio. Su questi immobili i proprietari sono ora tenuti al pagamento dell'IMU. Ovviamente l'entità effettiva del gettito sarà nota solo in occasione della contabilizzazione del saldo a dicembre. A tal proposito si ricorda che l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012 prevede che la verifica dell'effettivo gettito IMU si effettui entro il mese di febbraio 2013. Si tratta di un'operazione ex post (consuntivo) da non correlare alla fase previsionale riguardante l'impostazione e la presentazione del bilancio di previsione in ordine alla quale si fa presente che l'articolo 13, comma 12-bis, terzo periodo, del decreto-legge 201/2011, dispone che per l'anno 2012 i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, e che l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 1° marzo 2012.

Per quanto riguarda specificamente la stima del gettito IMU dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.M. 01/06/2012), si sottolinea che essa, rispetto a quella effettuata per gli altri comuni, necessariamente risente di un maggiore grado di aleatorietà, essendo correlata ai mancati versamenti per effetto della sospensione, inizialmente prevista dal citato D.M. al 30 settembre 2012, e recentemente prorogata fino al 30 novembre 2012.

Per tali comuni sono ipotizzabili due scenari alternativi:

- 1) la cessazione della sospensione dei versamenti tributari, attualmente prevista fino al 30 novembre 2012;
- 2) la proroga della sospensione dei versamenti tributari fino al 31 dicembre 2012, ovvero oltre questo termine, da disporsi con norma legislativa.

Nel primo caso, una volta acquisiti i dati dei versamenti di dicembre (essendo cessata la sospensione dei versamenti il 30 novembre e note le modalità in ordine alla ripresa dei versamenti) saranno effettuate le ulteriori verifiche in modo tale da avere un quadro definitivo della distribuzione comunale del gettito IMU a consuntivo. Tali verifiche dovranno essere effettuate entro il mese di febbraio 2013,

come previsto dall'art. 5, comma 3, dell'accordo 1° marzo 2012 sancito in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

Nel secondo caso l'eventuale norma di proroga dovrà recare, al fine di ristorare anche i comuni interessati dal sisma, la copertura finanziaria basata sugli importi stimati dal Dipartimento delle finanze, per tutti i tributi, sia erariali sia territoriali (IMU compresa).

Bergamo, 3 settembre 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord